



I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Dividendi in valuta estera e
differenze Cambio

Dividendi in valuta estera e differenze Cambio

IL Caso

Una società di diritto italiano, che adotta gli standard contabili nazionali, possiede una partecipazione totalitaria in una società estera, la quale, nel corso dell'anno, ha deliberato una distribuzione di dividendi.

Ciò posto, saranno nel seguito analizzati i seguenti aspetti:

- 1) l'individuazione del **momento di contabilizzazione dei dividendi secondo corretti principi contabili** unitamente all'eventuale obbligo, sul piano contabile, di rilevare le relative differenze cambi;
- 2) il regime fiscale cui assoggettare i dividendi nel periodo di imposta in cui sono percepiti e, in particolare, la **possibilità di considerare corretta la non attribuzione di autonoma rilevanza fiscale alle differenze cambi** maturate dalla data di delibera assembleare a quella di incasso.

La soluzione

Dal punto di vista **contabile**, i proventi finanziari connessi ai dividendi deliberati devono essere determinati al tasso di cambio vigente alla data di maturazione del dividendo medesimo, ovvero alla data della relativa delibera di distribuzione.

La valutazione al tasso di cambio di fine anno del credito per i dividendi, già deliberati e non ancora incassati, genera una **differenza cambio** rilevabile come tale nel conto economico dell'esercizio in cui è stata adottata la predetta delibera (ed eventualmente anche negli esercizi successivi, se il tasso di cambio dovesse modificarsi ancora prima dell'incasso dei dividendi).

Dal punto di vista fiscale, pare corretto riconoscere, in aderenza al principio generale di determinazione del reddito d'impresa rappresentato dalla "derivazione" del reddito imponibile dal risultato economico di esercizio, l'autonoma rilevanza della contabilizzazione delle differenze su cambi e, coerentemente, non riconoscere tale rilevanza ove, come nel caso delle poste "non monetarie", siffatte differenze non siano state contabilizzate.

La soluzione poc'anzi proposta è da ritenersi preferibile a quella alternativa, la quale sembrerebbe emergere da alcune prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate, volta ad attribuire portata "assorbente" alle disposizioni tese ad assegnare rilevanza fiscale al principio di cassa (rilevanza di proventi/oneri al momento dell'incasso/pagamento) e a rendere di conseguenza irrilevante la valutazione dell'elemento patrimoniale (nel caso di specie il credito per dividendi) iscritto in contropartita del componente di reddito rilevante in base al principio da ultimo nominato.

Premesso quanto sopra, vale la pena osservare, sul piano strettamente operativo, come l'adozione di un comportamento non in linea con l'interpretazione fornita, sul punto, dall'Agenzia delle Entrate, per quanto poco chiara essa sia, **esponga a rischi di eccezioni e rilievi in sede di accertamento**.

Considerazioni

Sotto il **profilo contabile**, depone a favore della soluzione sopra prospettata il combinato disposto delle norme contenute:

- nell'art. 2425-bis, comma 2, c.c., in base al quale *“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”* e
- nell'art. 2426, numero 8-bis, secondo cui *“le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio”*.

Poiché i dividendi devono essere rilevati al tasso di cambio vigente *alla data nella quale la relativa operazione è compiuta*, il relativo credito non può che essere determinato con il medesimo tasso. In occasione delle successive valutazioni, il valore del credito dovrà essere aggiornato per riflettere le variazioni del cambio, mentre i proventi relativi ai dividendi sono definitivamente acquisiti al tasso di cambio “storico” della data dell'operazione.

Pertanto, gli effetti della valutazione al tasso di cambio di fine anno del credito per i dividendi non ancora incassati generano una differenza cambio da rilevare come tale nel conto economico dell'esercizio della delibera ed eventualmente anche nell'esercizio dell'incasso, se il tasso di cambio dovesse ancora modificarsi prima dell'incasso stesso.

Venendo al piano **fiscale**, in particolare quello attinente l'imposizione reddituale, occorre comprendere quale delle due posizioni di seguito sintetizzate sia maggiormente in linea con i principi e le regole di determinazione del reddito di impresa.

Secondo la prima di esse, alla luce del sunnominato principio di derivazione di cui all'art. 83 del TUIR, sarebbe legittimo dare evidenza fiscale alla separata rilevazione contabile (in sede di valutazione e/o di realizzo) delle oscillazioni dei cambi della valuta in cui è espresso il credito per dividendi.

In base, invece, alla seconda di esse esisterebbe una portata “assorbente” del principio di cassa (applicabile, come noto, all'imputazione a periodo dei dividendi) in forza della quale negare la possibilità di attribuire autonoma rilevanza fiscale ai componenti di reddito (utili/perdite) correlati all'oscillazione del cambio.

A favore della prima delle suddette posizioni milita la circostanza secondo cui, in base al predetto principio di derivazione – e a maggior ragione a seguito dell'introduzione del principio di derivazione c.d. rafforzata - la misurazione del reddito d'impresa dovrebbe avvenire assumendo non solo i componenti reddituali imputati a conto economico, ma anche gli elementi patrimoniali rappresentati in bilancio e questo per l'essenziale ragione in virtù della quale sussiste una tendenziale corrispondenza, di carattere qualitativo, tra gli elementi patrimoniali e reddituali iscritti a bilancio e quelli fiscalmente riconoscibili.¹

Pertanto, sulla base del richiamato principio di derivazione², ove un'operazione di incasso o di pagamento, rispettivamente, di crediti e debiti in valuta dia luogo a differenze cambi, distintamente rilevate a conto economico e classificate tra i proventi e oneri della voce C-17 bis dello schema di conto economico dell'art. 2425 c.c., tale classificazione dovrebbe, in ossequio all'art. 83, c. 1, ultimo periodo, del Tuir, esplicitare effetti ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Da ciò consegue che, nel caso in oggetto, assuma dunque rilevanza, anche ai fini fiscali, l'iscrizione del credito in valuta per dividendi correlata alla contabilizzazione, alla data della delibera di distribuzione, del provento riferito ai dividendi medesimi (il cui controvalore in euro è determinato al cambio del giorno della delibera) e ciò nonostante il predetto provento imputato a conto economico sia, alla luce della regola della “percezione” di cui all'art. 89 del Tuir, oggetto di variazione fiscale in diminuzione qualora non incassato nel medesimo esercizio.

¹ Quanto affermato nel testo mantiene validità ancorché il valore fiscalmente riconosciuto dei predetti elementi fosse pari a zero.

² Nella fattispecie qui di interesse – distribuzione di un dividendo – forma e sostanza coincidono e quindi è sufficiente richiamare il principio di derivazione “semplice”, il quale consente di attribuire rilevanza fiscale alle rappresentazioni di bilancio ai sensi dell'art. 83 del TUIR. In altre parole, non vi è neanche il bisogno di “scomodare” il principio della derivazione rafforzata e della prevalenza della sostanza sulla forma.

Nel caso di specie, in assenza di contratti di copertura del rischio di cambio, le differenze cambi contabilizzate in sede di valutazione del credito (posta monetaria) a fine esercizio non assumono rilevanza fiscale ai sensi dell'art.110, c.3, del TUIR. Al contrario, i proventi/oneri in valuta estera (differenze di cambio) imputati a conto economico concorrerebbero integralmente (e autonomamente) a formare il reddito imponibile del soggetto percettore al momento dell'incasso del credito per dividendi, senza che influenza alcuna possa essere esercitata, sulle differenze di cambio, dal regime impositivo applicabile al dividendo.

Tutto ciò considerato, in base a questa posizione interpretativa, il componente di reddito relativo ad utili/perdite su cambi, laddove contabilizzato, secondo corretti principi contabili, in maniera separata, assumerebbe quindi distinta rilevanza fiscale rispetto al componente relativo ai dividendi il cui controvalore in euro sarebbe "cristallizzato" alla data dell'operazione.

Al contrario, secondo **altra posizione interpretativa**, l'impostazione cui si è dato conto poc'anzi mal si concilierebbe con la scelta del Legislatore di tassare "per cassa" i dividendi, argomentando sulla circostanza che il provento per dividendi (contabilizzato per competenza) non assume, fino all'incasso, alcuna evidenza fiscale e porrebbe sul medesimo piano di "irrilevanza" anche l'iscrizione della correlata attività (vale a dire l'intero credito in valuta); in altri termini, a fronte di un provento non (ancora) tassabile, la correlata attività sarebbe parimenti non riconosciuta e, ancor di più, irrilevante dal punto di vista fiscale sarebbe la valutazione della componente reddituale. In altri termini, nelle ipotesi (come quella in esame) in cui la disciplina fiscale assegna rilevanza ai componenti di reddito secondo il principio di cassa, le oscillazioni cambi non assumerebbero autonoma rilevanza e sarebbero "assorbite" nel regime del componente di reddito (dividendo) "principale".

La prassi dell'Agenzia delle entrate sembra propendere per la seconda delle summenzionate posizioni interpretative senza tuttavia assegnare importanza decisiva, nell'ambito del contesto che qui occupa, al sunnominato principio di derivazione ricavabile dall'art. 83 del Tuir.

Più in dettaglio, nella risposta n. 5 del 10 gennaio 2019, relativa all'applicazione del regime *pex* ad un'operazione di cessione di partecipazione in valuta, l'Agenzia ha chiarito che il corrispettivo della predetta cessione "*deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non daranno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni...rappresentano attività non monetarie*"³. L'Agenzia richiama inoltre il principio OIC 26 che, al par. 30, dispone che "*devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico). Pertanto, le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione*". Tale soluzione, come espressamente evidenziato nella risposta in commento, trova riconoscimento fiscale "*in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa (anche, ndr) il bilancio ITA gaap*".

L'Amministrazione finanziaria giunge alla medesima conclusione di rendere irrilevanti le differenze su cambi anche nella risoluzione n. 57 del 6 giugno 2019, in cui, proprio con riferimento ad un'operazione di "*incasso di dividendi*", ha precisato che in applicazione dell'art. 9, comma 2, del TUIR, "*la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo*". La risposta, questa volta, non reca alcun riferimento al principio di derivazione, riferendosi unicamente all'art. 9, comma 2, del TUIR e alle modalità di conversione ivi regolate, ma ribadisce comunque il principio secondo cui le oscillazioni cambi non assumerebbero autonoma rilevanza e sarebbero "assorbite" nel regime del componente di reddito (dividendo) principale.

Ciò posto, non pare corretto l'approccio adottato dall'Agenzia delle Entrate, il quale perviene alle medesime conclusioni in ordine ad entrambe le fattispecie rappresentate nei predetti documenti di prassi, in quanto le fattispecie cui si è fatto cenno poc'anzi non sono affatto sovrapponibili. Infatti, mentre il credito per dividendi rappresenta una posta monetaria, la partecipazione costituisce una posta non monetaria e la rilevazione contabile dell'operatività in cambi è - tra poste monetarie e poste non monetarie - strutturalmente differente. In

³ Per l'individuazione degli elementi non monetari, cfr. OIC 26, par. 7.

caso di plusvalenze/minusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni in valuta, le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione, diversamente dal caso dei crediti derivanti da dividendi per i quali, come si è visto sopra, la corretta contabilizzazione determina una autonoma rilevazione delle suddette differenze. Tale fondamentale diversità non trova, invece, nessun riscontro nelle argomentazioni svolte dall'Agenzia delle entrate in risposta alle due istanze dei contribuenti.

Tanto premesso, si ritiene ragionevole sostenere il principio secondo cui le differenze cambio mutuino il regime fiscale delle altre componenti di reddito, ma solo se contabilmente rappresentate unitamente a queste ultime, come nel caso della cessione di partecipazioni in valuta. Diversamente, ove tale unitarietà non sussista, come nel caso della distribuzione di dividendi in natura, le differenze cambio separatamente contabilizzate devono essere trattate fiscalmente in via autonoma secondo le regole dell'art. 110, comma 2, del TUIR.

Siffatta soluzione pare porsi in linea, giova ribadirlo, con il principio di derivazione (anche rafforzata) dell'imponibile fiscale dal risultato economico di esercizio racchiuso nell'art. 83 del Tuir; si tratterebbe, in altri termini, di riconoscere ai fini fiscali le classificazioni operate in bilancio, ferma restando la tassazione per cassa dell'elemento dividendo⁴.

Da ultimo, merita osservare come l'interpretazione qui proposta eviti, inoltre, alcune distorsioni le quali, diversamente, si verrebbero a creare ove si desse rilevanza fiscale, univocamente a titolo di dividendo, all'intera posta creditoria di bilancio solo al momento dell'incasso.

In primis, alla luce della differente natura contabile dei due proventi in parola (dividendo e oscillazione cambio), la "monolitica" rilevanza fiscale come dividendo comporterebbe l'applicazione del regime dell'articolo 89 del TUIR ad utili distribuiti (deliberati) alla medesima data ma incassati in tempi diversi (poiché l'oscillazione del cambio, positiva o negativa, sarebbe inevitabilmente attratta al regime fiscale dei dividendi).

Inoltre, argomentando a più ampio raggio, anomala risulterebbe altresì l'impossibilità di applicare le disposizioni dell'art. 110 del TUIR che, in presenza di contabilità plurimonetaria, attribuiscono valore fiscale alle oscillazioni dei cambi rilevate alla fine dell'esercizio⁵ ovvero alle disposizioni dell'art. 112 (e dello stesso art. 110) del TUIR in ordine alla rilevanza fiscale delle operazioni di copertura.


Proprio con riferimento a quest'ultima ipotesi si verrebbe a creare uno strano "effetto domino" sulle operazioni di copertura: la necessità di eliminare ai fini fiscali l'intero valore del credito per dividendi rilevato in bilancio a fine esercizio trascinerrebbe con sé - in una paradossale situazione - anche gli effetti di un eventuale derivato designato per la copertura⁶.

⁴ In tal senso dispone, per la derivazione rafforzata, l'art. 2, c. 2, del DM n. 48 del 2009 che, pur riconoscendo il principio di derivazione rafforzata, mantiene valide le disposizioni del TUIR che "stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento".

⁵ Un soggetto in contabilità plurimonetaria, pertanto, si troverebbe costretto ad isolare (e sterilizzare fiscalmente) le sole oscillazioni dei cambi specificamente riferite ai dividendi (e, più in generale, ad eventuali altre poste in valuta che rilevano fiscalmente secondo il principio di cassa), nell'ambito di un regime che, proprio attribuendo rilevanza fiscale alle valutazioni al cambio di fine esercizio, mira a semplificare la gestione fiscale delle operazioni in valuta.

⁶ L'oscillazione del cambio è, di fatto, il presupposto necessario per la rilevazione del derivato. Venendo meno tale elemento salterebbe, ineluttabilmente, anche la relativa relazione di copertura ai fini fiscali.

Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.